

Deliberazione 23 dicembre 2008 – ARG/elt 203/08

Modificazioni alle disposizioni della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06, condizioni per l’erogazione del servizio di dispacciamento di merito economico per l’anno 2009

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 dicembre 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 28 ottobre 1999, n. 162/99 (di seguito: deliberazione n. 162/99);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2005, n. 283/05;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2006, n. 305/06;
- la deliberazione dell’Autorità 24 aprile 2007, n. 98/07;
- la deliberazione dell’Autorità 5 giugno 2007, n. 128/07;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: TIV), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 8 ottobre 2007, n. 257/07;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 (di seguito: TILP), come successivamente modificato e integrato;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2007, n. 329/07 (di seguito: deliberazione n. 329/07);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2008, ARG/elt 68/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 68/08);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: TISP);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2008, ARG/elt 178/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 178/08);
- la lettera della società Terna S.p.A (di seguito: Terna) del 28 novembre 2008, prot. Autorità n. 38445 del 4 dicembre 2008 (di seguito: lettera 4 dicembre 2008);

- la lettera della società Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. (di seguito: GME) del 28 novembre 2008, prot. Autorità n. 38691 del 5 dicembre 2008 (di seguito: lettera 5 dicembre 2008);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 dicembre 2008, prot. Autorità n. 41816 del 19 dicembre 2008.

Considerato che:

- l'Autorità, con l'intento di permettere agli operatori di acquisire una sufficiente competenza in materia di previsione di carico, ha disposto un'applicazione graduale della disciplina degli sbilanciamenti effettivi di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06, introducendo una soglia – di valore decrescente nei diversi anni di applicazione - al di sotto della quale gli sbilanciamenti effettivi delle unità di consumo sono valorizzati al prezzo del mercato del giorno prima;
- lo sbilanciamento effettivo relativo ai punti di dispacciamento per unità di consumo tiene conto dello sbilanciamento complessivo dei punti di prelievo nella competenza di ciascun utente del dispacciamento in una data zona di mercato, senza differenziazione fra punti di prelievo trattati su base oraria e punti di prelievo non trattati su base oraria;
- ai sensi del TILP, il trattamento orario dei punti di prelievo alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW decorrerà dall'1 aprile 2009, determinando da parte degli operatori la necessità di adeguare le modalità di previsione del carico delle rispettive unità di consumo;
- la deliberazione n. 111/06, attraverso un percorso di introduzione graduale della disciplina di regime, ha previsto – sino al 31 dicembre 2008 - la possibilità per Terna di presentare offerte integrative nel mercato del giorno prima in considerazione delle difficoltà di previsione del carico e della produzione da fonti rinnovabili non programmabili da parte degli operatori di mercato (di seguito: offerte integrative);
- il periodo di tempo intercorso dall'avvio della partecipazione attiva delle unità di consumo al mercato del giorno prima consente di ritenere che gli utenti del dispacciamento abbiano conseguito una esperienza adeguata per una corretta previsione del fabbisogno delle proprie unità di consumo;
- il mancato rinnovo della possibilità per Terna di presentare offerte integrative, fatte salve le situazioni eccezionali di criticità del sistema elettrico nazionale, renderebbe più probabili, per quanto estremamente rari, casi in cui in un dato periodo rilevante e in una data zona il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima sia fissato pari a VENF, a causa di errori di previsione del carico da parte degli operatori di mercato, senza che sussista alcuna corrispondente esigenza per Terna di attivare il PESSE nel mercato per il servizio di dispacciamento;
- per effetto della deliberazione n. 280/07, il Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. (di seguito: GSE) è utente del dispacciamento e operatore di mercato di una quota consistente di unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili che partecipano al mercato del giorno prima e che il medesimo GSE ha le competenze atte ad effettuare una corretta programmazione della produzione delle predette unità;

- la deliberazione n. 111/06 prevede che la partecipazione della domanda al mercato di aggiustamento alle unità di consumo sia consentita a partire dall'1 gennaio 2009;
- per permettere aggiustamenti bilaterali della domanda successivi al termine di presentazione delle offerte sul mercato del giorno prima è stata istituita la piattaforma per la variazione dei programmi preliminari di prelievo (di seguito: PAB), e che la partecipazione delle unità di consumo al mercato di aggiustamento renderà non più necessaria tale piattaforma;
- con le lettere 4 dicembre 2008 e 5 dicembre 2008 Terna ed il GME hanno confermato la possibilità di aprire il mercato di aggiustamento alle unità di consumo con decorrenza 1 gennaio 2009, con contestuale disattivazione della PAB.

Considerato, inoltre, che:

- ai sensi del TISP le immissioni ed i prelievi dei punti di connessione che si avvalgono della disciplina dello scambio sul posto (di seguito: punti in scambio) sono considerate separatamente ai fini dell'erogazione del servizio di dispacciamento;
- ai sensi del TISP, con decorrenza 1 gennaio 2009, il GSE è utente del dispacciamento in immissione per le unità di produzione dei punti in scambio;
- la deliberazione ARG/elt 178/08 ha introdotto, per le unità di produzione relative ai punti in scambio, un meccanismo di aggregazione delle misure indipendente dalla programmabilità della fonte primaria e distinto dai meccanismi di aggregazione delle misure previsti per le altre unità di produzione inserite nel contratto di dispacciamento del GSE.

Considerato, infine, che:

- la deliberazione ARG/elt 68/08 ha disposto delle modifiche alla deliberazione n. 111/06 per assicurare la chiusura del mercato del giorno prima in condizioni di inadeguatezza di offerta e al fine di valorizzare correttamente l'energia non fornita ai carichi distaccati; e che tali modifiche produrranno effetti anche per gli anni successivi al 2008;
- i corrispettivi di cui all'articolo 75 e all'articolo 48bis della deliberazione n. 111/06 sono basati su corrispettivi unitari fissati nel TIV nell'ambito delle condizioni economiche per i clienti in maggior tutela ed applicati all'energia elettrica prelevata, al netto della maggiorazione per tenere conto delle perdite standard sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui al comma 12.6 della deliberazione n. 111/06;
- l'Autorità ha riconosciuto a Terna gli oneri derivanti alla medesima dall'adesione ai meccanismi di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica, senza tuttavia prevedere le modalità di copertura di tali oneri;
- la disciplina degli sbilanciamenti effettivi di cui all'art. 40 della deliberazione n. 111/06 potrebbe consentire agli operatori di mercato di unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili di adottare comportamenti

opportunistici nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento volti ad incidere sulla formazione del prezzo nei medesimi mercati.

Ritenuto opportuno:

- nell'ambito del processo di graduale avvicinamento alla disciplina di regime prevista per gli sbilanciamenti effettivi di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06, disporre per l'anno 2009, al fine di mitigare gli effetti associati agli errori di previsione del prelievo dei punti non trattati orari, una soglia al di sotto della quale gli sbilanciamenti per unità di consumo vengano valorizzati al prezzo del mercato del giorno prima;
- fissare la soglia di cui al precedente alinea pari al 1,5% del programma vincolante modificato di prelievo;
- confermare la possibilità di partecipazione delle unità di consumo al mercato di aggiustamento, con decorrenza 1 gennaio 2009, prevedendo conseguentemente la soppressione della PAB a partire dalla medesima data;
- non reintrodurre la possibilità per Terna di presentare offerte integrative, fatte salve le situazioni eccezionali di criticità del sistema elettrico nazionale;
- anche per i periodi rilevanti e per le zone in cui non è stato attivato il PESSE ma il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima è fissato a VENF, dedurre gli extra-margini MGP di cui all'articolo 74 della deliberazione n. 111/06 dai corrispettivi di cui agli articoli 35 e 36 della deliberazione n. 48/04 riconosciuti al medesimo utente per le unità di produzione ammesse alla remunerazione della capacità produttiva ai sensi dell'articolo 32 della medesima deliberazione;
- prevedere che Terna invii una relazione periodica sulla valutazione degli impatti economici stimati sull'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento connessi alla mancata presentazione delle offerte integrative;
- al fine di garantire una maggiore trasparenza, prevedere che Terna pubblichi, contestualmente al corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse sul mercato per il servizio di dispacciamento, con separata evidenza i contributi al corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse sul mercato per il servizio di dispacciamento derivanti:
 - dagli oneri sostenuti per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento;
 - dall'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo;
 - dall'applicazione dei corrispettivi di aggregazione delle misure;
 - dal recupero degli errori di stima effettuati nel trimestre precedente;
- prevedere che Terna renda pubblica su base mensile la determinazione di un corrispettivo unitario a consuntivo corrispondente ai costi effettivamente sostenuti nel mese precedente per l'approvvigionamento delle risorse sul mercato per il servizio di dispacciamento dando separata evidenza delle diverse partite economiche che concorrono alla sua formazione, secondo quanto previsto al precedente alinea;
- estendere anche al mercato di aggiustamento le modalità di intervento di Terna in condizioni di inadeguatezza di offerta introdotti dalla deliberazione ARG/elt 68/08 per il mercato del giorno prima;

- anche a seguito del trattamento orario applicato anche a punti di prelievo serviti in maggior tutela, stabilire che i corrispettivi di cui agli articoli 75 e 48bis della deliberazione n. 111/06 si applichino comunque all'energia prelevata al netto della maggiorazione per tenere conto delle perdite standard sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui al comma 12.6 della deliberazione n. 111/06;
- introdurre modalità per la copertura degli oneri derivanti a Terna dall'adesione ai meccanismi di compensazione dei costi riconosciuti dall'Autorità con le deliberazioni n. 238/05, 305/06, 98/07, 128/07, 257/07 e correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- prevedere che i saldi economici positivi risultanti a Terna dall'applicazione del corrispettivo a garanzia della capacità di trasporto sull'interconnessione di cui alla deliberazione n. 162/99 siano utilizzati a copertura degli oneri derivanti a Terna dall'adesione ai meccanismi di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere determinati dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- confermare anche per l'anno 2009 le tempistiche di calcolo e fatturazione dei corrispettivi di dispacciamento adottate per l'anno 2008;
- introdurre un unico punto di dispacciamento dedicato alle unità di produzione dei punti in scambio, senza distinzione fra fonti programmabili e non programmabili, prevedendo che ad esso si applichi la disciplina prevista per gli altri punti di dispacciamento relativi ad unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- adottare modifiche della deliberazione n. 111/06 volte ad impedire comportamenti opportunistici nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento da parte degli operatori di mercato di unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, volti ad incidere sulla formazione del prezzo nei medesimi mercati

DELIBERA

1. di modificare, a decorrere dall'1 gennaio 2009, l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, nei termini di seguito indicati:
 - a. all'articolo 1, comma 1.1, dopo l'alea "unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 è un'unità di produzione che cede energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 o del comma 41 della legge n. 239/04" è inserito l'alea "unità di produzione 74/08 sono le unità di produzione dell'energia elettrica che si avvalgono della disciplina dello scambio sul posto di cui al TISP";
 - b. all'articolo 1, comma 1.1, dopo l'alea "TILP è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente modificato e integrato" è inserito l'alea "TISP è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08";
 - c. all'articolo 4, comma 4.1, lettera e), dopo le parole "d.lgs. 387/03 o l. 239/04" sono aggiunte le parole "e le unità di produzione 74/08";

- d. all'articolo 8, comma 8.2, lettera g), le parole “da h) a j)” sono sostituite dalle parole “da h) a k)”;
- e. all'articolo 8, comma 8.2, dopo la lettera j), è inserita la seguente lettera:
“k) unità di produzione 74/08, indipendentemente dalla fonte primaria.”;
- f. all'articolo 30, comma 30.5, dopo la parola “VENF” sono inserite le parole “Il valore del VENT è pari a 3.000 €/MWh.”;
- g. all'articolo 30 dopo il comma 30.5 è inserito il seguente comma:
“30.5bis Terna, per ciascun periodo rilevante e per ciascuna zona, presenta un’offerta virtuale di vendita nel mercato del giorno prima così strutturata:
 - a) la quantità offerta è pari alla somma delle quantità oggetto di offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima da unità di consumo con riferimento al medesimo periodo rilevante;
 - b) il prezzo offerto è pari a VENT.”;
- h. all'articolo 30, comma 30.7, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
“e) le offerte di vendita delle unità di produzione CIP6/92, delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 e delle unità di produzione 74/08”;
- i. all'articolo 31, dopo il comma 31.5 è inserito il seguente comma:
“31.5bis Terna, per ciascun periodo rilevante e per ciascuna zona, presenta un’offerta virtuale di vendita nel mercato di aggiustamento così strutturata:
 - a) la quantità offerta è pari alla somma delle quantità oggetto di offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato di aggiustamento da unità di consumo con riferimento al medesimo periodo rilevante;
 - b) il prezzo offerto è pari a VENT.”;
- j. all'articolo 31, comma 31.7, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
“e) le offerte di vendita delle unità di produzione CIP6/92, delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 e delle unità di produzione 74/08”;
- k. all'articolo 40, comma 40.6, prima delle parole “Per i punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili” sono inserite le parole “Fatto salvo quanto previsto al comma 40.6bis” e dopo le parole “non programmabili” sono inserite le parole “nonché per i punti di dispacciamento per unità di produzione 74/08”;
- l. all'articolo 40, dopo il comma 40.6, è inserito il seguente comma:
“40.6bis “Per i punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, nonché per i punti di dispacciamento per unità di produzione 74/08, per i quali sono state presentate sul mercato del giorno prima offerte di vendita a prezzo

non nullo oppure per i quali il programma post-MA di immissione risulti differente dal programma post-MGP di immissione il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di cui al comma 40.5.”

m. all'articolo 44, comma 44.1, lettera d, dopo le parole “al comma 44.5” sono inserite le parole “al netto della somma di cui al comma 44.1 relativa al trimestre precedente”;

n. all'articolo 44, dopo il comma 44.5, sono inseriti i seguenti commi:

“44.6 Entro il giorno 25 (venticinque) di ciascun mese Terna pubblica il corrispettivo unitario a consuntivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento pari al rapporto fra:

a) la somma dei saldi di cui al comma 44.1, lettere da a) a c), relativi al mese precedente;

b) l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel mese precedente.

44.7 Nella pubblicazione di cui al comma 44.3 Terna dà separata evidenza dei contributi, positivi e negativi espressi in c€/kWh, forniti al corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento:

a) dalla somma di cui al comma 44.1;

b) da ciascuno dei saldi stimati ai sensi del comma 44.2.

44.8 Nella pubblicazione di cui al comma 44.6 Terna dà separata evidenza dei contributi, positivi e negativi espressi in €/MWh, forniti al corrispettivo unitario a consuntivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento da ciascuno dei saldi di cui al comma 44.6, lettera a).”;

o. all'articolo 48bis, dopo il comma 48bis.3 è inserito il seguente comma:

“48bis.4 Ai fini del presente articolo l'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo di cui al comma 48bis.1 trattati su base oraria non è aumentata del fattore percentuale per tenere conto delle perdite standard di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui al comma 12.6.”

p. l'articolo 70 è sostituito dal seguente

“Articolo 70

Disposizioni relative all'anno 2009

70.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2009.

70.2 La qualifica di operatore di mercato qualificato è riconosciuta di diritto al Gestore del mercato elettrico.

- 70.3 Entro la fine del mese successivo a quello di competenza, Terna invia alla Direzione Mercati dell’Autorità una relazione contenente la valutazione dell’onere economico stimato per l’approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento derivante dagli scostamenti fra le offerte di acquisto complessivamente presentate dagli operatori nel mercato del giorno prima e le proprie previsioni del carico, nonché dagli scostamenti fra le offerte di vendita complessivamente presentate dagli operatori nel mercato del giorno prima e la propria previsione relativa alla produzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili. Tale onere economico è valutato anche in relazione a quello che Terna avrebbe potuto conseguire operando nel mercato del giorno prima al fine di ridurre i predetti scostamenti.
- 70.4 Terna in situazioni eccezionali di criticità del sistema elettrico nazionale, ai fini della tutela della sicurezza del medesimo sistema, può presentare offerte di acquisto e vendita sul mercato del giorno prima, dandone tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed alla Direzione Mercati dell’Autorità.
- 70.5 I proventi e gli oneri connessi alle offerte di acquisto e alle offerte di vendita presentate da Terna ai sensi del comma 70.4 concorrono alla determinazione del corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all’articolo 44.
- 70.6 Il corrispettivo unitario per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all’articolo 44, comma 44.3 è maggiorato di un corrispettivo – ITC - a copertura degli oneri derivanti a Terna dall’adesione ai meccanismi di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica pari a 0,013 c€/kWh.
- 70.7 Per le unità di produzione termoelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all’articolo 64, comma 64.6, è pari in ciascun mese al valor medio della fascia di tolleranza determinata da Terna ai fini del controllo delle offerte presentate nel sistema transitorio di offerte di vendita dell’energia elettrica di cui al Titolo II dell’Allegato A della deliberazione n. 67/03.
- 70.8 Per le unità di produzione idroelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all’articolo 64, comma 64.6, è pari a zero.
- 70.9 Per le unità di pompaggio, il costo variabile riconosciuto di cui all’articolo 64, comma 64.6, è pari in ciascun mese al prodotto tra:
- a) prezzo medio di valorizzazione nel mercato del giorno prima dell’energia elettrica utilizzata dall’unità ai fini del pompaggio; e
 - b) un fattore correttivo pari al rapporto tra l’energia elettrica utilizzata dall’unità nel mese ai fini del pompaggio e l’energia elettrica prodotta dall’unità nel medesimo mese.”

q. l'articolo 72 è sostituito dal seguente

“Articolo 72

Quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento per l'anno 2009

- 72.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2009.
- 72.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti, i corrispettivi di cui al precedente articolo 40 si applicano esclusivamente alla quota dello sbilanciamento effettivo che eccede l'1.5% del programma vincolante modificato di prelievo relativo al punto di dispacciamento. Per la restante quota si applica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b).
- 72.3 Terna determina l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante di cui al comma 33.4 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.
- 72.4 L'utente del dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico e gli operatori di mercato pagano o ricevono i corrispettivi di cui all'articolo 38 ed il corrispettivo di cui all'articolo 36 entro i medesimi termini previsti dalla Disciplina per la regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico.
- 72.5 Terna calcola i corrispettivi di cui agli articoli da 40 a 43, al comma 44.5 e agli articoli da 45 a 48 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.
- 72.6 Terna paga il corrispettivo di cui al comma 33.6 entro il giorno trenta (30) del terzo mese successivo a quello di competenza.
- 72.7 Terna calcola i saldi di cui al comma 44.1 lettere a) e b) e i proventi di cui al comma 44.1 lettera d) con riferimento al secondo, terzo e quarto mese precedente e calcola il saldo di cui al comma 44.1 lettera c) con riferimento al terzo, quarto e quinto mese precedente.”;
- r. all'articolo 74, comma 74.3, dopo le parole “in cui si è verificata la condizione di inadeguatezza di cui al comma 60bis.1” sono aggiunte le parole “o in cui è risultata accettata, anche parzialmente, in esito al mercato del giorno prima l'offerta virtuale di Terna di cui al comma 30.5bis”;
- s. all'articolo 75, comma 75.1, lettera a) dopo le parole “tutti i clienti finali” sono aggiunte le parole “non domestici”;
- t. all'articolo 75, dopo il comma 75.4, è inserito il seguente comma:
- “75.5 Ai fini del presente articolo l'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo di cui al comma 75.1 trattati su base oraria non è aumentata del fattore percentuale per tenere conto delle perdite standard di

energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui al comma 12.6;”

2. di disporre che Terna utilizzi il saldo economico positivo nella propria disponibilità derivante dall'applicazione del corrispettivo a garanzia della capacità di trasporto sull'interconnessione di cui all'articolo 5, comma 5.4 della deliberazione n. 162/99 a copertura dei costi riconosciuti derivanti dall'adesione della stessa Terna ai meccanismi di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 risultante dalle modifiche di cui al punto 1 del presente provvedimento, eliminando dal medesimo Allegato gli articoli che cessano di produrre effetti all'1 gennaio 2009;
4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore con decorrenza dall'1 gennaio 2009.

23 dicembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis